C O M U N E D I R O M B I O L O

Provincia di Vibo Valentia

REGOLAMENTO
SERVIZIO
ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 7 dell'11.2.2010

CAPITOLO PRIMO
ACQUEDOTTO E DISTRIBUZIONE

Art. 1
Gestione dell'acquedotto

1. Il servizio per l'erogazione dell'acqua potabile è gestito in economia dal Comune a mezzo propri organi con osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.

2. L'amministrazione potrà stabilire diversa forma di gestione con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

3. Il Comune periodicamente effettuerà controlli sanitari sulla qualità dell'acqua erogata.

Art. 2
Rete idrica

1. Il comune di Rombiolo somministra acqua nel proprio territorio nei limiti della disponibilità e, compatibilmente con la possibilità di derivazione delle reti di distribuzione comunali in esercizio, con regolari contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.

2. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico che su strade e fondi privati a totale spesa dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'U.T.C., realizzati da personale specializzato, con direzione dei lavori da parte di tecnico abilitato che rediga a fine lavoro certificato di collaudo fatta salva la facoltà dell'U.T.C. di impartire prescrizioni ed effettuare sopralluoghi e verifiche nel corso dei lavori.

3. E' vietato a chiunque, al di fuori degli appositi incaricati del servizio o da soggetti espressamente autorizzati, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione principale ed alle diramazioni fino al contatore.

Art. 3
Distribuzione dell'acqua

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:
a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
b) mediante concessione di utenze private.

2. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

3. Nell' impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

CAPITOLO SECONDO
FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 4
Definizione di impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
c) gli impianti per pubblici lavatoi;
d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
e) le bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 5
Uso delle fontanelle pubbliche

1. L'acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

2. E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi. In caso di concomitanza di più persone ogni utente potrà prelevare fino ad un massimo di trenta litri e dovrà rimettersi in coda per ulteriori prelievi.

3. E' vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 6
Lavatoi pubblici

1. E' vietato far uso dei lavatoi pubblici per fini diversi da quello cui sono destinati.

2. Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, dei serbatoi è punito con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

Art. 7
Prese d'acqua per scopi particolari

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
a) bocche antincendio;
b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

2. Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione ai sensi della legge vigente.

CAPITOLO TERZO
FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 8
Definizione delle utenze private

1. Sono considerate utenze private:
a) quelle per uso domestico;
b) quelle per uso non domestico (industriale, artigianale, zootecnico e comunque extra-domestico).

Art. 9
Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per uso diverso da quello domestico

1. L'Ente darà priorità alla fornitura d'acqua per uso domestico e valuterà, caso per caso, la fornitura per usi diversi.

2. Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico, è facoltà dell'Ente rifiutare, revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Ente stesso valutare insindacabilmente.

3. L'Ente può rifiutare allacci per forniture di acqua per usi diversi da quello domestico quando le stesse per caratteristiche, dimensioni e potenzialità, possono portare pregiudizio per la corretta distribuzione idrica della zona.

4. E' comunque vietato, nelle zone rurali, l'uso dell'acqua potabile per uso irriguo.

Art. 10
Richiesta di allacciamento

1. Per ottenere l'allacciamento alla rete idrica e la conseguente fornitura dell'acqua potabile l'interessato deve presentare al Comune l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato secondo lo schema di cui all'**allegato 1** del presente Regolamento.

2. La somministrazione dell'acqua viene di norma effettuata nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'usufruttuario, dell'enfiteuta o del conduttore o comodatario.

3. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
   a) fotocopia del titolo edilizio con cui è stato edificato l'immobile nel caso in cui non sia già stato presentato dal precedente utente, consistente in concessione edilizia, concessione in sanatoria, nulla osta all'esecuzione dei lavori edilizi (nel caso di immobili costruiti prima del 1967), ovvero autocertificazione nei modi di legge;
   b) fotocopia di un documento di identità;
   c) copia del titolo di proprietà, di enfiteusi, di usufrutto, di comodato o del contratto di locazione registrato. In caso di cessione dell'immobile in comodato d'uso, e

solo fra parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado (nonno – nipote e fratelli – sorella), in alternativa al contratto di locazione registrato è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 21 c. 2 del DPR 445/2000) con cui l'intestatario dell'immobile dichiara di averlo ceduto in comodato.

4. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

5. Per le persone giuridiche, inoltre, deve essere allegata copia della visura camerale in cui risulti che il richiedente sia il legale rappresentante dell'Ente in questione.

Art. 11
Contratto di somministrazione – Versamenti

1. Il Comune, nel caso di voltura o ripristino di utenza precedentemente attiva, ovvero accertata la possibilità della somministrazione per le nuove utenze, invita immediatamente il richiedente a sottoscrivere il formale contratto d'utenza come da schema di cui all'**allegato 2**, previa:
a) consegna dell'attestazione di versamento sull'apposito c.c. comunale relativo a:
    a.1) diritto di allaccio pari ad € 70,00 oltre I.V.A.;
    a.2) deposito cauzionale infruttifero pari a euro 30,00.

2. A seguito di variazione o di adeguamento del deposito cauzionale infruttifero non si da luogo a conguaglio né a credito, né a debito dell'utente. Il deposito verrà pertanto restituito solo alla conclusione del rapporto contrattuale.

Art. 12
Durata e scadenza dei contratti

1. I contratti di somministrazione decorrono dalla data di attivazione dell'utenza.

2. La disdetta del contratto, come da schema di cui all'**allegato 3**, da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna manuale all'ufficio Protocollo, potrà essere fatta in qualsiasi momento indicando la decorrenza della stessa.

3. All'atto della conclusione del rapporto contrattuale dovranno essere versate tutte le somme dipendenti dal contratto stesso che saranno conguagliate con il deposito cauzionale versato.

4. Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe potranno subire variazioni e l'utente sarà tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura.

Art. 13
Spese

1. Le spese per l'eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte e tasse, contributi o canoni erariali, provinciali e regionali, e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell'acqua sono a carico dell'utente.

Art. 14
Cambiamento di utente

1. L'intestatario dell'utenza e gli aventi causa, anche in caso di non utilizzo del servizio, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento fino alla disdetta del contratto da effettuarsi con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 12.

4. Nel caso in cui il Comune accerti l'esistenza di utenze relative ad immobili abbandonati o incustoditi ed in tutti i casi in cui via sia necessità di chiudere l'utenza, procede direttamente dal punto di allaccio alla rete pubblica con notifica all'intestatario o agli aventi causa a regolarizzare la posizione con riserva di citazione per eventuali danni.

Art. 15
Cambio tipo utenza

1. L'utente può richiedere in qualsiasi momento il cambiamento del tipo di utenza. Tale cambiamento avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'ann o successivo.

2. Contestualmente alla domanda dovrà fornire tutta la documentazione prevista all'art. 10 comma 3, nel caso non sia già in possesso dell'Amministrazione.

Art. 16
Fabbricati con più utenze

1. Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore e riferita a singola unità immobiliare.

2. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro in luoghi dove il personale del Comune potrà liberamente accedere per procedere alla lettura ed all'ispezione.

Art. 17
Morte dell'utente

1. In caso di morte dell'utente, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto.

2. Gli eredi sono inoltre tenuti, entro i 180 giorni dal decesso, a volturare il contratto ad uno degli stessi allegando la documentazione di cui all'art. 10 comma 3, nel caso non sia già in possesso dell'Amministrazione.

3. L'inosservanza dei termini di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura fissa pari a euro 100,00.

Art. 18
Fallimento dell'utente

1. In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 30 giorni, potrà

subentrare nel contratto di somministrazione assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

2. Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente al Comune quanto dovuto dal fallito.

Art. 19
Opere di presa

1. Sotto la denominazione di “Opere di presa” si intendono le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle del contatore.

2. L’opera sarà effettuata a cura e spese dell’utente con le modalità ed i criteri prescritti dal Settore Tecnico Comunale.

3. In particolare sono a carico dell’utente:
- autorizzazioni e/o nulla-osta delle autorità competenti;
- lo scavo necessario per l’allaccio dal pozzetto e per l’attraversamento delle pubbliche vie;
- la posa delle tubature;
- il ripristino della sede stradale.

4. Le opere così realizzate resteranno di proprietà del Comune per la sola parte posta su strada ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico.

5. In ogni caso le parti delle opere di presa poste su aree private e destinate ad uso privato resteranno di proprietà dell’intestatario dell’utenza.

6. Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti, l’opera di presa si intende di proprietà condominiale.

7. Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell’opera di presa posta su aree private e destinate ad uso privato saranno eseguite a spese dell’intestatario con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

8. All’utente è tassativamente proibito eseguire di propria iniziativa riparazioni dell’impianto a monte del contatore.

9. Contravvenendo alla disposizione di cui al precedente comma, l’utente sarà soggetto al pagamento di una penale di € 250,00 e risponderà delle conseguenze che dal suo operato potessero derivare.

Art. 20
Impianto interno

1. Tutte le opere di diramazione interna, a valle della saracinesca dopo l’apparecchio di misura, saranno eseguite a cura e spese dell’utente.

2. Al fine di evitare qualsiasi possibilità d'immissione in rete di acque non igienicamente pure gli impianti interni dovranno essere eseguiti in modo tale da impedire che l'acqua dell'utenza privata possa confluire nella rete cittadina.

Art. 21
Diametro della presa e del contatore

1. Il tipo ed il diametro della presa, della tubazione e del contatore, saranno determinati tenendo presenti le caratteristiche della somministrazione richiesta.

Art. 22
Posa in opera dei contatori

1. La fornitura e la posa in opera del contatore è a carico del comune.

2. I contatori dovranno essere installati in luoghi dove il personale del Comune potrà liberamente accedere per procedere alla lettura ed all'ispezione.

3. Normalmente i contatori sono installati:
• in nicchie eseguite esternamente nelle facciate degli immobili e situate a cm. 90 di altezza dal suolo, munite di scarico dell'acqua;
• in nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili o muri di recinzione eseguite come sopra.

4. Nelle zone rurali il contatore dovrà essere installato direttamente nel pozzetto. Per gli allacci esistenti, se difformi dalle presenti prescrizioni, il Comune si riserva la facoltà di procedere d'ufficio alla loro regolarizzazione.

5. La costruzione e la manutenzione del manufatto a protezione del contatore sarà a carico dell'utente.

6. Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti, dal Comune, di sigillo metallico, onde poter accertare eventuali manomissioni.

7. Il Comune ha la facoltà di imporre, a spese dell'utente, il cambiamento di posto del contatore, qualora la primitiva installazione, a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.

8. Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo su disposizione del Comune e sotto la vigilanza del suo personale.

Art. 23
Lettura dei contatori

1. La quantità di acqua somministrata sarà verificata mediante lettura da effettuarsi a cura del Comune o dei suoi incaricati o dall'Ente Gestore, in genere entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. Gli utenti hanno l'obbligo di permettere e facilitare al personale preposto il libero accesso agli apparecchi di misura per il rilievo dei consumi.

3. In caso di impossibilità di effettuare la lettura per motivi non imputabili al Comune (contatore non leggibile, impossibilità di accedere ai vani/locali di alloggiamento) ed in caso di arresto dell'apparecchio di misura si procederà alla fatturazione dei consumi per un importo pari alla dotazione minima annua pro-capite (lt. 150/giorno e cioè mc. 54,75 per ogni componente del nucleo familiare) oltre all'applicazione di una penale nei casi di cui al successivo art. 24.

Art. 24
Ispezione degli apparecchi di misura – Penali

1. Il Comune si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare dal proprio personale gli apparecchi di misura, onde constatare la regolarità del loro funzionamento.

2. Nel caso che dal personale del Comune venga constatata l'infrazione o l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia della registrazione dei consumi delle utenze a contatore, sarà dovuta dall'utente una penale di € 500,00.

3. Nel caso che dal personale del Comune sia constatata la monomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, sarà dovuta dall'utente e/o da chi ne trae vantaggio una penale di € 1000,00.

4**.** Nel caso che dal personale del Comune sia accertata la utilizzazione da parte dell'utente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto, sarà dovuta dall'utente una penale di € 500,00.

Art. 25
Verifica dei contatori

1. L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica.

2. Accertata la fondatezza del reclamo il contatore sarà sostituito a spese dell'utente ed il consumo sarà valutato così come previsto dal comma 3 dell'art. 23.

3. Il reclamo risulta infondato qualora la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno.

Art. 26
Rimozione e sostituzione dei contatori

1. In caso di rimozione o sostituzione del contatore verrà redatto il relativo verbale, come da **allegato 4** del presente Regolamento, in due copie che, firmate dal personale del Comune e dall'utente, dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro ed il numero del contatore, le risultanze della lettura, il motivo della sostituzione o della rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 27
Sospensione dell'erogazione e successivo ripristino

1. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 24, si procederà immediatamente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua.

2. La fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso ed il pagamento delle penali applicate.

3. Il Comune, qualora l'utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, ha facoltà di risolvere il contratto.

4. In tutti i casi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 dell'art. 24 è fatta salva la facoltà del Comune di esperire eventuale azione penale.

Art. 28
Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione

1. Il Comune non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma si impegna a provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile, a ripristinare la regolarità del flusso.

2. Per quanto possibile il Comune cercherà di avvertire preventivamente della interruzione. Tuttavia l'utente non potrà pretendere, per l'interruzione del flusso, anche non prevista e non preannunciata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.

3. Perdurando la sospensione dell'acqua per un periodo superiore a giorni quindici consecutivi, l'utente avrà diritto, dietro richiesta, ad uno scomputo proporzionale sui corrispettivi fissi.

4. La riduzione non sarà accordata però se la sospensione risulti dovuta a fatto dipendente dall'utente o dai suoi inquilini o dipendenti.

5. All'infuori di detto scomputo il Comune non sarà tenuto ad altro indennizzo di sorta.

Art. 29
Consumo – Pagamento

1. Il consumo dell'acqua sarà conteggiato in base alla lettura dei contatori effettuata da incaricati del Comune con le modalità di cui all' art. 23.

Art. 30
Canone fisso e determinazione delle tariffe

1. Ciascun utente è tenuto a corrispondere una quota fissa annua in ragione di € 8,37 oltre I.V.A..

2. La quota fissa di cui al comma precedente potrà essere adeguata dalla Giunta Municipale nel rispetto dei limiti e massimi imposti dalla Legge e dalle autorità preposte al controllo delle tariffe deliberate annualmente.

3. Il consumo registrato dai contatori verrà fatto pagare sulla base delle tariffe deliberate annualmente dalla Giunta Municipale.

4. La Giunta Comunale determina annualmente le tariffe per il servizio acquedotto ai sensi dell'art. 14. D.L. 28/12/1989 n. 415 convertito nella Legge 28/02/1990 n. 38 e successive integrazioni e modificazioni, in misura tale da realizzare una copertura del costo complessivo di gestione non inferiore all'80% e non superiore al 100%.

Art. 31
Pagamenti e rateizzazione

1. Le somme dovute per la somministrazione dell'acqua e le altre somme dovute al Comune per l'utenza, dovranno essere pagate entro le relative scadenze alla Tesoreria Comunale oppure mediante versamento su apposito conto corrente postale.

2. Gli importi dovuti verranno arrotondati ai decimi di euro.

3. In ogni caso, trascorso il termine di scadenza, l'utente sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora stabiliti dalle vigenti normative di legge. Per i pagamenti effettuati entro i 30 giorni dalla scadenza, gli interessi di mora sono ridotti ad un terzo.

4. In difetto di pagamento entro il trentesimo giorno, il Comune avrà diritto di sospendere l'erogazione agli utenti morosi, previa notifica del relativo avviso, salva ogni altra azione per il recupero del credito e dei relativi interessi.

5. I pagamenti, ove non comprendano tutto quanto dovuto, saranno accettati in conto della maggior somma dovuta fermo restando il diritto del Comune alla sospensione della somministrazione dell'acqua.

6. La riattivazione della somministrazione dell'acqua interrotta per morosità in ogni caso sarà subordinata al versamento di quanto spettante al Comune nonché degli interessi di mora e della quota fissa di € 51,64 per rimborso spese.

7. Per consumi superiori ad euro 500,00 l'utente può chiedere, prima della scadenza, la rateizzazione, l'importo dovuto potrà essere rateizzato applicando un tasso pari al T.U.R. (tasso unico di riferimento) in vigore al momento della rateizzazione aumentato di tre punti.

8. La rateizzazione non potrà in nessun caso superare i dodici mesi, l'importo di ciascuna rata mensile non potrà essere inferiore ad euro 50,00.

CAPITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 33
Decorrenza e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal trentesimo giorno dall'esecutività della delibera di approvazione.

2. Dell'avvenuta approvazione sarà data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 34
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 23 si applicano anche alla lettura dei contatori da effettuarsi nell'anno 2010.

2. In caso di attività edilizia su immobili esistenti il contatore, se non ubicato in conformità al presente regolamento, dovrà essere riposizionato secondo quanto previsto dall'art. 22.

3. Ai contravventori verranno applicate le disposizioni sanzionatorie previste dal presente Regolamento.

4. I reclami e le comunicazioni devono essere presentati al Comune-Ufficio Acquedotto.

5. Il Comune non si assume nessuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti fra gli utenti o tra gli utenti e soggetti terzi.

6. Per ogni controversia tra il Comune e gli utenti è competente il foro di Vibo Valentia.

INDICE

Art.	1	Gestione dell'acquedotto ……..	Pag.	2
Art.	2	Rete idrica ……	Pag.	2
Art.	3	Distribuzione dell'acqua ……	Pag.	2
Art.	4	Definizione di impianti per uso pubblico ……	Pag.	3
Art.	5	Uso delle fontanelle pubbliche ……	Pag.	3
Art.	6	Lavatoi pubblici ……..	Pag.	3
Art.	7	Prese d'acqua per scopi particolari ……	Pag.	3
Art.	8	Definizione delle utenze private ……..	Pag.	4
Art.	9	Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per uso diverso da quello domestico ……..	Pag.	4
Art.	10	Richiesta di allacciamento……	Pag.	4
Art.	11	Contratto di somministrazione – Versamenti ……	Pag.	5
Art.	12	Durata e scadenza dei contratti ……..	Pag.	5
Art.	13	Spese ……..	Pag.	5
Art.	14	Cambiamento di utente ……	Pag.	6
Art.	15	Cambio tipo utenza …….....	Pag.	6
Art.	16	Fabbricati con più utenze ……..	Pag.	6
Art.	17	Morte dell'utente ……	Pag.	6
Art.	18	Fallimento dell'utente ……	Pag.	5
Art.	19	Opera di presa ……	Pag.	7
Art.	20	Impianto interno ……..	Pag.	7
Art.	21	Diametro della presa e del contatore ……..	Pag.	8
Art.	22	Posa in opera dei contatori ……..	Pag.	8
Art.	23	Lettura dei contatori ……..	Pag.	8
Art.	24	Ispezione degli apparecchi di misura – Penali ……..	Pag.	9
Art.	25	Verifica dei contatori ……..	Pag.	9
Art.	26	Rimozione e sostituzione dei contatori ……..	Pag.	9
Art.	27	Sospensione dell'erogazione e successivo ripristino …...	Pag.	10
Art.	28	Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione ……	Pag.	10
Art.	29	Consumo – Pagamento ……	Pag.	10
Art.	30	Canone fisso e determinazione delle tariffe ……..	Pag.	10
Art.	31	Pagamento e rateizzazione ……..	Pag.	11
Art.	32	Applicabilità del diritto comune ……	Pag.	12
Art.	33	Decorrenza e pubblicazione ……	Pag.	12
Art.	34	Disposizioni transitorie ……..	Pag.	12

Allegati:

- 1 – Richiesta di allacciamento alla rete idrica
- 2 – Contratto per la fornitura di acqua potabile
- 3 – Disdetta di contratto per la fornitura di acqua potabile
- 4 – Verbale di sostituzione contatore